

## Le interpretative di inammissibilità “processuali” e “di merito”: natura decisoria e effetto preclusivo?<sup>1</sup>

di Andrea Bonomi  
(8 dicembre 2013)

**SOMMARIO:** 1) Premessa: le ordinanze n. 44 del 2013, n. 198 del 2013 e n. 242 del 2013 – 2) La distinzione fra le decisioni di inammissibilità di carattere decisorio e dunque con effetti preclusivi nei confronti del giudice *a quo* e le pronunce di inammissibilità di natura non decisoria e pertanto con efficacia non preclusiva verso il giudice del giudizio principale – 3) Natura decisoria o non decisoria dell’interpretativa di inammissibilità? – 3.1 La posizione della dottrina e qualche indizio nella giurisprudenza costituzionale – 3.2. Il caso dell’interpretativa di inammissibilità “processuale” – 3.3. Il caso dell’interpretativa di inammissibilità “di merito” –

### 1) Premessa –

Da quando, a partire all’incirca dalla metà degli anni novanta, la Corte – così aderendo alle sollecitazioni immediatamente precedenti di parte della dottrina e in particolare di un autorevole commentatore<sup>2</sup> – ha cominciato a “sanzionare”<sup>3</sup> con l’inammissibilità, perlopiù manifesta, l’omessa interpretazione adeguatrice da parte del giudice *a quo*, molti sono stati i problemi che hanno affaticato la dottrina in relazione a tale tecnica decisoria ad iniziare dalla questione, ancora oggi assai controversa, della stessa ammissibilità dell’utilizzo di siffatta formula e ancor prima della validità del principio, espresso compiutamente fin dalla sentenza n. 356 del 1996<sup>4</sup>, secondo il quale “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali”<sup>5</sup>.

Alcune recenti decisioni della Corte costituzionale offrono lo spunto per talune considerazioni su uno di questi problemi, del quale vorremmo occuparci in questa sede, e cioè sulla questione problematica inerente la natura più o meno decisoria e gli effetti più o meno preclusivi delle pronunce con le quali la Corte dichiara l’inammissibilità per omesso o inadeguato sforzo profuso dal giudice *a quo* al fine di interpretare in senso compatibile con la Costituzione la disposizione indubbiata e cioè di quelle che efficacemente e

1 Scritto sottoposto a *referee*.

2 Il riferimento è a M.R. MORELLI, *L’anomalia delle <<interpretative di rigetto>> tra equivoci e timidezze del giudice a quo e supplenze della Corte costituzionale*, in *Giust. Civ.* 1994, I, 2085-86, il quale, preconizzando l’interpretativa di inammissibilità, reputava che “nessuno (o comunque solo un minimo) spazio dovrebbe esservi... per sentenze di rigetto <<interpretative>>, perché <<interpretazione adeguatrice>>, che tali sentenze assumono in premessa, avrebbe dovuto essere compiuta, *ex ante*, dal giudice del processo *a quo*”.

3 A giudizio di A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, Milano 2004, 216, le decisioni di inammissibilità adottate con riferimento a questioni di costituzionalità affette da un vizio rimediabile dal giudice *a quo* assumono il significato di “biasimo” nei suoi confronti.

4 In *Giur. Cost.* 1996, 3096 ss.

sinteticamente sono state definite in dottrina le “interpretative di inammissibilità”<sup>6</sup> giacché esse comportano una “divaricazione tra *disposizione* e *norma*, portando la seconda ad allontanarsi percettibilmente e, talora, irreversibilmente dalla prima, sicché la conservazione risulta, poi, alla fin fine, unicamente, appunto, del testo, non già della *norma*, così come originariamente e genuinamente voluta dal legislatore”<sup>7</sup>.

Si pensi all’ordinanza n. 44 del 2013<sup>8</sup> in cui la Corte, investita della questione di legittimità costituzionale di due disposizioni contenute in decreti legge per la ipotizzata violazione degli artt. 3, 24, 36 e 38 Cost., accoglie l’eccezione d’inammissibilità opposta dall’Avvocatura dello Stato e incentrata sull’assenza nell’ordinanza di rinvio di qualunque esposizione dei fatti di causa e dunque dichiara manifestamente inammissibile la questione per assoluto difetto di motivazione in punto di rilevanza “solo apoditticamente

5 Come noto, da sempre e a tutt’oggi si fronteggiano sostanzialmente due scuole di pensiero: a giudizio di un’autorevole impostazione, la Corte, nel momento in cui dichiara l’inammissibilità della questione sulla base del principio che si è ricordato sopra nel testo, “stravolge il meccanismo come configurato nella legge costituzionale, la quale prevede che il giudice abbia l’obbligo di sollevare la questione non quando è convinto della incostituzionalità della norma, ma quando dubita della sua costituzionalità (ad, anzi a mio parere, quando ritiene ragionevole il dubbio espresso dalla parte che ha sollevato la questione)” [così G.U. RESCIGNO, *Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico*, in G. AZZARITI (a cura di), *Interpretazione costituzionale*, Torino 2007, 21, con una tesi, come ben noto, fatta propria anche dal Pace in risalenti e in recenti scritti e da altri autori (cfr., sia pure sulla base anche di altre argomentazioni, G. GEMMA, *Inammissibilità delle sentenze <<interpretative di inammissibilità>>*, in M. D’AMICO-B. RANDAZZO (a cura di), *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, Torino 2009, 278-81)]; secondo un’opposta ed altrettanto autorevole impostazione, deve essere, invece, difesa strenuamente la posizione della Corte, rilevandosi che il principio che si pone a fondamento della preferenza per l’interpretazione adeguatrice è quello della presunzione di legittimità costituzionale delle leggi (cfr. F. MODUGNO, *Scritti sull’interpretazione costituzionale*, Napoli 2008, 147, che ribadisce la tesi – cui aderiscono anche il Ruotolo ed altri autori – in numerosi scritti). Uno sguardo d’insieme del dibattito sull’ammissibilità delle interpretative di inammissibilità può rinvenirsi, volendo, in A. BONOMI, *Il limite oltre il quale non può spingersi l’interpretativa di inammissibilità per omessa interpretazione “conforme a” e il suo diverso “colore” rispetto alla decisione di infondatezza*, in *Forum di Quad. Cost.* 2013.

6 La definizione, come noto, è dovuta a E. LAMARQUE, *Una sentenza <<interpretativa di inammissibilità>>?*, in *Giur. Cost.* 1996, 3107, la quale in altra sede osserva d’aver scelto siffatta nozione definitoria in quanto la motivazione di tali pronunce, “similmente alla motivazione di molte pronunce di rigetto, lascia intendere che, qualora la giurisprudenza si orientasse in modo pressoché unanime nella direzione già seguita dal giudice *a quo*, la Corte perverrebbe, con ogni probabilità, alla dichiarazione di incostituzionalità della disposizione impugnata” (E. LAMARQUE, *Le sezioni unite penali della Cassazione <<si adeguano>>... all’interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.* 1999, 1422 nota 27).

7 Così, mirabilmente, A. RUGGERI, *Corte costituzionale e Parlamento tra coperture del <<modello>> e fluidità dell’esperienza*, in A. RUGGERI-G. SILVESTRI (a cura di), *Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi*, Milano 2000, 41, secondo il quale è ben vero “che non vi sono norme frutto della determinazione del legislatore, ma solo *disposizioni*, queste e non quelle venendo unicamente confezionate dalle mani dell’autore delle leggi; e, ancora, e conseguentemente, che non vi sono *norme* autenticamente espressive della volontà del legislatore stesso, essendo a dir poco ingenuo il tentare una (peraltro opinabilissima) interpretazione psicologica della *mens legis* al fine di desumere ciò che davvero sarebbe stato voluto al momento del perfezionamento dell’atto... E tuttavia rimane il fatto in sé: che non poche volte la Corte fa ricorso ad una <<reinterpretazione>> del testo, che dichiara orientata verso... la Costituzione, proprio per la materiale impossibilità di incidere sul testo stesso, <<manipolandolo>> in modo adeguato al caso” (pp. 41-2). Sul punto cfr. anche, più recentemente, R. BIN-G. PITRUZZELLA, *Le fonti del diritto*, Torino 2009, 43-6.

8 In [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

affermata dal rimettente, ma non verificabile, stante la totale mancanza di esposizione dei fatti di causa”; tuttavia, la Corte evidenzia non solo questo motivo di inammissibilità, ma anche quello relativo all’assoluto difetto di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, “risultando del pari omesso qualsiasi autonomo sviluppo argomentativo relativamente agli evocati parametri costituzionali”, e soprattutto evidenzia altresì, come ulteriore ragione che le impedisce di esaminare nel merito la questione propositale, che rispetto ai parametri costituzionali invocati “neppure è stata previamente verificata, come doveroso, la possibilità di una interpretazione costituzionalmente conforme della norma denunciata”.

Si consideri anche l’ordinanza n. 198 del 2013<sup>9</sup> in cui la Corte, investita della questione di legittimità costituzionale di due articoli – uno del codice civile e uno del codice di procedura civile – nella parte in cui non prevedono, in ipotesi di estinzione della società per il caso di volontaria cancellazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata fino alla formazione del giudicato per l’ipotizzata violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., dichiara la manifesta inammissibilità della *quaestio*, evidenziando sia un profilo d’inammissibilità legato alla specifica formulazione del *petitum* sia l’ulteriore profilo di inammissibilità rappresentato dal fatto che l’eventuale declaratoria d’incostituzionalità non si configurerebbe come soluzione costituzionalmente imposta sia, infine, il motivo di inammissibilità per il quale l’assunto interpretativo da cui muove il giudice *a quo* è inidoneo a sottrarlo dal dovere di sperimentare la possibilità di conferire alle disposizioni impugnate un significato compatibile con gli evocati parametri costituzionali, tanto più – prosegue la Consulta – che non solo l’ipotizzabilità ma anche la concreta praticabilità di una diversa e più in particolare costituzionalmente conforme interpretazione delle disposizioni impugnate risulta essere operazione ermeneutica possibile così come confermato da alcune sopravvenute pronunce delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione.

Si appunti l’attenzione, infine, sull’ordinanza n. 242 del 2013<sup>10</sup> nella quale la Corte, investita della questione di costituzionalità di due disposizioni legislative nella parte in cui – nell’interpretazione offertane del rimettente e diversa da quella che assurge a diritto vivente – prevedono che il giudice di pace deve astenersi quando sussistono “gravi ragioni di convenienza” e quindi anche quando sussiste un personale interesse del giudice correlato al regime di trattamento economico fondato sul “cottimo” per la violazione degli artt. 3, 97 e 111 Cost., dichiara la questione manifestamente inammissibile sulla base dei seguenti motivi: innanzitutto a causa della genericità delle argomentazioni con cui il rimettente deduce la violazione degli artt. 3 e 111 Cost.; in secondo luogo in virtù della circostanza che, pur negando esplicitamente la corrispondenza al diritto vivente dell’interpretazione delle disposizioni impugnate da lui propugnata, “il rimettente si sottrae ad uno sforzo di esegesi diversa, che consenta di superare i dubbi di costituzionalità o che sia costituzionalmente orientata, sperando un improprio tentativo di ottenere da questa Corte l’avallo dell’interpretazione proposta, con un uso distorto dell’incidente di costituzionalità”; infine in considerazione della contraddittorietà della questione sollevata, assumendo il rimettente che il trattamento economico del giudice di pace, fondato sul

---

9 In [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

10 In [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

“cottomo”, ne mini l'imparzialità pur censurando al tempo stesso le norme che, a suo dire, gli imporrebbero di astenersi per salvaguardarla.

Tutte queste decisioni sono accomunate dal fatto che uno dei plurimi motivi di inammissibilità in esse evidenziati dalla Corte e che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità, oltretutto manifesta, è costituito dall'omessa o inadeguata interpretazione conforme a Costituzione della disposizione (o delle disposizioni) la cui incostituzionalità il giudice *a quo* ipotizza; come dicevamo all'inizio, a noi in questa sede interessa tentare un piccolo approfondimento in merito alla natura, o meno, decisoria e agli effetti, o meno, preclusivi della decisione di inammissibilità fondata (anche) su tale profilo di inammissibilità.

*2) La distinzione fra le decisioni di inammissibilità di carattere decisorio e dunque con effetti preclusivi nei confronti del giudice a quo e le pronunce di inammissibilità di natura non decisoria e pertanto con efficacia non preclusiva verso il giudice del giudizio principale –*

Prima di porci un siffatto interrogativo è però opportuno ricordare che fino all'incirca agli anni ottanta la Corte, laddove il vizio relativo alle condizioni di instaurazione del processo costituzionale fosse stato sanabile ad opera del rimettente (ad esempio, mancata notifica o comunicazione dell'ordinanza di rinvio o mancata motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza o questione perplessa o contraddittoria etc...), era solita impiegare la formula della restituzione degli atti al giudice *a quo* con un invito, più o meno esplicito, a rimuovere il vizio accertato e a rimettere così nuovamente la questione alla Corte, con la conseguenza che nessuna efficacia preclusiva poteva essere riconnessa alla decisione, mentre, qualora il vizio fosse stato insanabile (ad esempio, questione sollevata non da parte di un giudice o non nel corso di un giudizio o avente ad oggetto un atto privo della forza di legge o caratterizzata dall'inidoneità del parametro etc...), la Corte impiegava perlopiù la formula dell'inammissibilità, la quale, essendo il vizio “fuori della portata” della disponibilità del rimettente, esplicava effetti preclusivi con riferimento alla riproposizione della stessa questione nel medesimo procedimento in cui era stata sollevata.

A partire da un certo momento e più in particolare dal cosiddetto smaltimento dell'arretrato, questo sistema, giudicato in dottrina “assai chiaro, oltre che logico e razionale”<sup>11</sup>, è stato, per così dire, fortemente incrinato dal mutato atteggiamento della Corte costituzionale la quale ha cominciato a non ricorrere viepiù alla “più opportuna”<sup>12</sup> pronuncia di restituzione degli atti ma ad impiegare la formula dell'inammissibilità anche

<sup>11</sup> R. ROMBOLI, *Decisioni di inammissibilità o fondate su errore di fatto e limiti alla riproposizione da parte del giudice a quo della stessa questione nel corso del medesimo giudizio*, in *Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale*, Milano 1990, 170, il quale osservava che quel sistema era “da approvare anche in considerazione degli interessi superiori coinvolti nel processo costituzionale”.

<sup>12</sup> Così R. ROMBOLI, *Evoluzione giurisprudenziale ed aspetti problematici della restituzione degli atti al giudice a quo*, in *Giur. Cost.* 1992, 560-61, nonché ID., *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in ID. (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1993-1995)*, Torino 1996, 151 e *ivi* nota 109 [per l'osservazione che, nel momento in cui la Corte si è posta come obiettivo primario lo smaltimento delle cause pendenti, essa si è mostrata meno disponibile “ad un dialogo costruttivo con il giudice ed a mantenere aperta quella porta da questo dischiusa attraverso la sua ordinanza, fine al quale è particolarmente adatta la decisione della restituzione degli atti. Quel che interessa maggiormente la Corte è chiudere il maggior numero di questioni possibile e di farlo in maniera definitiva, per cui si preferisce impiegare nelle stesse ipotesi la decisione di inammissibilità (semplice o manifesta)“].

nelle ipotesi in cui l'eliminazione del vizio riscontrato dalla Corte stessa fosse rientrato nella disponibilità dell'autorità giudiziaria rimettente.

In seguito a questo mutato orientamento della Corte si è posto il problema se, una volta che il rimettente avesse sanato il vizio riscontrato nella decisione d'inammissibilità, lo stesso rimettente avrebbe potuto riproporre la questione nel medesimo procedimento senza dover subire una nuova decisione di inammissibilità in quanto la questione era già stata decisa nel senso dell'inammissibilità: in altri termini, si è posto prepotentemente il tema dell'efficacia preclusiva della decisione di inammissibilità che avesse riscontrato la sussistenza di un vizio rimuovibile.

Sotto questo profilo, facendo proprie le acute intuizioni di autorevole dottrina<sup>13</sup>, la Corte, a partire in modo particolare dalla sentenza n. 135 del 1984<sup>14</sup>, "quando il titolo dell'inammissibilità dichiarata dalla Corte lo consente"<sup>15</sup> e cioè qualora il motivo sulla cui base la prima volta era stata pronunciata l'inammissibilità fosse stato rimuovibile e fosse stato poi effettivamente eliminato nella nuova ordinanza di rinvio, non ha dichiarato inammissibile ma – sempre non sussistendo altre ragioni tali da imporre l'adozione di una pronuncia processuale – ha ripreso in esame nel merito la questione su cui aveva già espresso l'inammissibilità riproposta dal medesimo giudice nello stesso procedimento, con la conseguenza che in questi casi alle decisioni d'inammissibilità non viene conferito nessun effetto preclusivo alla riproposizione.

Qualora, invece, il vizio che viene riscontrato dalla Corte e che costituisce la ragione dell'inammissibilità sia insanabile da parte dello stesso giudice *a quo*, allora l'effetto della decisione di inammissibilità deve intendersi preclusivo nel senso che un'ulteriore riproposizione della questione da parte di quello stesso giudice nel medesimo procedimento andrebbe inevitabilmente incontro ad una nuova pronuncia di inammissibilità. L'unica eccezione al principio poc'anzi posto potrebbe forse essere rinvenuta nell'ipotesi in cui tale decisione si fondi su un errore di fatto e cioè su uno di quegli "errori di *percezione* influenti sulla determinazione della fattispecie oggetto del giudizio di legittimità costituzionale"<sup>16</sup>, ossia su un "<<abbaglio dei sensi>>,... una svista,... una distrazione del giudice, che non si accorge che dagli atti del processo emerge

13 Il riferimento è soprattutto a L. CARLASSARE, *Le <<questioni inammissibili>> e la loro riproposizione*, in *Giur. Cost.* 1984, 759 ss., la quale osservava che, siccome l'art. 2, comma 1 N. I. attribuisce al Presidente della Corte di accertare la regolarità dell'ordinanza e delle notificazioni prima di disporre la pubblicazione in Gazzetta e poiché ciò comporta, in caso di eventuali irregolarità o carenze, la richiesta al giudice *a quo* di colmare le lacune riscontrate o di procedere agli adempimenti omessi, "è impensabile che uno stesso difetto – ad esempio la mancata notificazione –, se rilevato dal Presidente provochi una richiesta di regolarizzazione affinché poi il giudizio possa avere il suo corso e, invece, se rilevato successivamente, consenta una decisione d'inammissibilità definitivamente preclusiva del giudizio di costituzionalità" (p. 759) e poteva così concludere nel senso che l'effetto preclusivo delle decisioni d'inammissibilità "nei confronti dello stesso giudice remittente... deriva unicamente dal contenuto della decisione, ossia dalle ragioni per le quali l'inammissibilità è stata dichiarata" (p. 760).

14 In *Giur. Cost.* 1984, I, 883.

15 A. LA PERGOLA, *La giustizia costituzionale nel 1986*, in *Foro It.* 1987, V, 156.

16 Così G. ZAGREBELSKY, *Errori di fatto e sentenze della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.* 1967, 1520.

chiaramente l'esistenza o l'inesistenza di un fatto, di cui bisognava tener conto nel decidere", "abbaglio" che deve essere, peraltro, "determinante... sulla decisione a tal punto che essa sarebbe stata diversa se il giudice non fosse incorso in quella falsa rappresentazione della realtà..."<sup>17</sup>: in tale caso alcuni commentatori, muovendo dal presupposto – invero negato recisamente da altri studiosi<sup>18</sup> – secondo cui il giudice non può, attraverso un'applicazione dell'art. 395, n. 4 cod. proc. civ. "estensiva", chiedere la revocazione della decisione di inammissibilità suddetta<sup>19</sup>, sostengono che, pur di fronte appunto ad una decisione di inammissibilità di tipo decisorio, il giudice stesso potrebbe risolvare la questione nel medesimo procedimento senza dover incorrere in una decisione "sanzionatoria" di inammissibilità<sup>20</sup>.

Ritornando comunque alla distinzione fra pronunce di inammissibilità a carattere decisorio e decisioni di inammissibilità a carattere non decisorio, è stato ben detto che la Corte "alla chiara, logica e razionale contrapposizione tra restituzione degli atti – effetto non preclusivo e inammissibilità – effetto preclusivo, ha sostituito una pronuncia di

17 Entrambe le citazioni sono tratte da T. FENUCCI, *In tema di revocazione delle sentenze della Corte costituzionale*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.* 1999, 657 nota 12.

18 In tal senso cfr. R. ROMBOLI, *Decisioni di inammissibilità o fondate su errore di fatto*, cit., 174 ss., partic. 183-85, il quale ritiene che legittimato a chiedere la revocazione – possibile, a suo avviso, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 22 l. n. 87/1953 alle norme del Regolamento per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il quale all'art. 81 prevede, appunto, la revocazione – della decisione di inammissibilità di tipo decisorio – e in particolare di quella motivata sulla base dell'irrelevanza della questione "dal momento che il fatto entra principalmente nel processo costituzionale attraverso il concetto di rilevanza" (p. 185) – sia innanzitutto il giudice *a quo*, al quale, una volta riassunto il processo sospeso a seguito della sentenza della Corte costituzionale, le parti potrebbero rivolgere istanza affinché richieda alla Corte la revocazione della sentenza stessa, e altresì la stessa Corte d'ufficio, nonché qualsiasi altro giudice che venga a trovarsi nella condizione di dover fare applicazione della sentenza della Corte affetta da errore di fatto; anche a giudizio di T. FENUCCI, *In tema di revocazione delle sentenze della Corte costituzionale*, cit., 660-63, non è da "scartare, almeno in via di principio, l'idea della revocazione per errore di fatto delle sentenze della Corte costituzionale" e sulla stessa lunghezza d'onda paiono P. COSTANZO, *Nonostante la <<sordina>>, la musica resta incerta (Ancora in tema di revocazione delle decisioni della Corte costituzionale)*, in *Scritti in onore di Serio Galeotti*, I, Milano 1998, 301 (il quale coglie "un certo favor almeno teorico" nei confronti della possibilità di chiedere la revocazione nella "risposta" offerta dalla Corte al ricorso per revocazione della sentenza n. 226 del 1993, in *Giur. Cost.* 1993, 1670); F. DAL CANTO, *Giudicato costituzionale*, in *Enc. del Dir. – Agg.*, Milano 2001, 435 (secondo il quale si può ammettere la revocazione per errore di fatto in ambito di giustizia costituzionale considerando che "il carattere dell'immutabilità degli effetti non sembra escludere in senso assoluto talune deroghe o limitazioni, ancorché circoscritte e giustificate").

19 Muove da tale presupposto G. ZAGREBELSKY, *Errori di fatto e sentenze della Corte costituzionale*, cit., 1524, mentre A. RUGGERI, *La Corte costituzionale: un <<potere dello Stato>>... solo a metà*, in *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Milano 1988, 670 nota 39, ritiene la revocazione inammissibile per le sentenze di annullamento di una legge e forse ammissibile per le decisioni di rigetto e per le sentenze emesse a chiusura di un giudizio per conflitto di attribuzioni ma non si esprime espressamente sulla possibilità di ritenere, o meno, ammissibile la revocazione in riferimento alle decisioni di inammissibilità di tipo decisorio.

20 In questo ordine di idee è esplicitamente L. PESOLE, *Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale: i più recenti indirizzi giurisprudenziali*, in *Giur. Cost.* 1992, 1612-13, secondo la quale, una volta che la questione fosse risolta, il giudice dovrebbe ottenere una "pronuncia corretta (non importa se ancora una volta procedurale o di merito)".

inammissibilità con effetto bivalente, da interpretare sulla base delle ragioni per le quali essa è stata adottata, più incerta quindi nel significato e foriera pertanto di equivoci e perplessità<sup>21</sup>: insomma, per rifarsi alla nozione adoperata tanto dalla dottrina<sup>22</sup> quanto dalla Corte costituzionale nella sua costante giurisprudenza<sup>23</sup>, è dirimente la natura decisoria o non decisoria della pronuncia di inammissibilità perché, mentre in quest'ultimo caso non sussiste alcuna preclusione per il giudice *a quo*, nel primo caso, invece, l'effetto della pronuncia di inammissibilità è praticamente identico a quello di una pronuncia di rigetto<sup>24</sup>.

### 3) *Natura decisoria o non decisoria dell'interpretativa di inammissibilità?* – 3.1 *La posizione della dottrina e qualche indizio nella giurisprudenza costituzionale* –

Tanto premesso, sarebbe interessante chiedersi se la decisione di inammissibilità fondata sul motivo per il quale il giudice non ha effettuato o ha svolto in modo non adeguato il tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata ha, o meno, carattere decisorio e conseguentemente comporta, o no, effetti preclusivi nei confronti del giudice *a quo*.

Peraltro la questione problematica or ora accennata acquista ancor più rilievo nei casi, o perlomeno, come diremo fra poco, in alcuni di essi, in cui tale motivo di inammissibilità – cui deve essere conferito di fatto “un ruolo certamente dominante”<sup>25</sup> in

21 R. ROMBOLI, *Il giudice chiama a fiori, ma la corte risponde a cuori, il giudice richiama a fiori, ma la corte risponde a picche*, in *Foro It.* 1988, I, 1086.

22 Per una succinta ma esaustiva definizione del carattere decisorio o meno della pronuncia di inammissibilità cfr. R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2002-2004)*, Torino 2005, 114 nota 81.

A giudizio, invece, di E. LAMARQUE, *Il seguito delle decisioni della Corte costituzionale*, in E. MALFATTI-R. ROMBOLI-E. ROSSI (a cura di), *Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”. Verso un controllo di tipo diffuso?*, Torino 2002, 230 nota 105, il problema della riproponibilità della stessa questione da parte del giudice *a quo* nel medesimo procedimento va impostato “in termini diversi dalla natura decisorio, o meno, della decisione della Corte, collegandolo al divieto di impugnazione delle decisioni costituzionali”, per cui “la riproposizione è possibile ogni volta in cui essa non diventa “aggiramento” del contenuto prescrittivo della decisione costituzionale”, con la conseguenza che “anche una decisione di inammissibilità per un “errore” sanabile dal giudice *a quo* non è impugnabile, e dunque questi non potrà adire di nuovo la Corte, se non dopo aver proceduto alle “integrazioni” necessarie”. A noi pare, peraltro, che questa impostazione – definita dalla L. “sostanzialista, e non processualistica, dell'effetto preclusivo endoprocessuale delle pronunce di inammissibilità” – nelle conclusioni, in realtà, non disti poi più di tanto da quella che fa leva sulla distinzione fra carattere decisorio, o meno, della decisione d'inammissibilità.

23 Per esempi recenti di decisioni costituzionali sul punto cfr. R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010)*, Torino 2011, 104.

24 Cfr. M. LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale*, Padova 1984, 123; A. RUGGERI-A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino 2009, 132 (secondo i quali le pronunce di inammissibilità di tipo decisorio – terminologia che secondo gli Autori darebbe vita ad un “singolare ossimoro” – sono dotate in pratica di “effetti di merito”).

25 Così G. SERGES, *Interpretazione conforme e tecniche processuali*, in *Giur. It.* 2010, 1977.

quanto esso ha oramai assunto “una regolarità che ha finito per esprimere una regola”<sup>26</sup> – non è l’unica ragione sulla cui base la Corte dichiara l’inammissibilità, perlopiù manifesta, della questione pervenutale, ma si accompagna anche ad altre ragioni di inammissibilità.

Laddove, infatti, queste altre ragioni si concretino in vizi rimuovibili dal rimettente – come avviene, ad esempio, nelle decisioni, citate all’inizio, n. 44 del 2013 e n. 242 del 2013, in cui, rispettivamente, il vizio rappresentato dal difetto assoluto di motivazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza, da un lato, e la genericità delle argomentazioni con cui è stata motivata l’ipotizzata violazione dei parametri invocati e la contraddittorietà della questione sollevata, dall’altro, sono senz’altro vizi rimuovibili dal giudice *a quo*<sup>27</sup> –, è chiaro che assume un’importanza decisiva stabilire se il motivo consistente nell’omessa interpretazione costituzionalmente compatibile sia o meno eliminabile dal giudice del processo principale, atteso che, se si propende per la tesi che esso sia sanabile, allora il giudice *a quo* può riproporre la questione una volta, appunto, rimosso questo e altresì gli altri vizi individuati dalla Corte, mentre, se si ritiene di sostenere l’insanabilità del vizio in questione, allora il rimettente, ancorché elimini gli altri vizi evidenziati dai giudici costituzionali, non potrebbe comunque riproporre la stessa questione nel medesimo procedimento in quanto ostativo a ciò risulterebbe comunque e in ogni caso il motivo d’inammissibilità individuato nell’omessa o inadeguata interpretazione adeguatrice.

Veniamo ora alla domanda che costituisce il tema centrale di questo scritto e che è già stata posta in dottrina: nel momento in cui la Corte dichiara la questione inammissibile invitando all’interpretazione costituzionalmente corretta il giudice del processo principale, quest’ultimo può, una volta che abbia assodato l’impossibilità di trarre dalla disposizione di cui ipotizza l’incostituzionalità una norma differente da quella posta ad oggetto dell’atto introduttivo o una volta che abbia comunque ritenuto – dandone adeguato conto in sede di atto introduttivo – l’impraticabilità di un’interpretazione costituzionalmente adeguatrice della disposizione *de qua*, ritenere sanato il difetto che aveva determinato in un primo tempo l’inammissibilità e risollevarla la stessa questione nel medesimo procedimento?

Alcuni hanno osservato che, se si considera il vizio rilevato dalla Corte come un vizio procedurale, non parrebbero esservi ostacoli tali da impedire una risposta affermativa: qualora, infatti, il giudice *a quo*, adeguatamente motivando, evidenziasse

---

26 A. MORRONE, *Prassi e giustizia costituzionale*, in A. BARBERA-T.F. GIUPPONI (a cura di), *La prassi degli organi costituzionali*, Bologna 2008, 502.

27 Nel caso, invece, dell’altra decisione da cui avevamo preso le mosse e cioè dell’ord. n. 198 del 2013 il motivo di inammissibilità costituito dal fatto che l’eventuale decisione d’incostituzionalità emessa non si configurerebbe come soluzione costituzionalmente imposta rappresenta senz’altro – ci pare e sembra anche ad autorevole e comunque alla prevalente dottrina (cfr. R. ROMBOLI, *Il giudice chiama a fiori*, cit., 1086; G.P. DOLSO, *sub art. 136*, in S. BARTOLE-R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova 2008, 1203; volendo, A. BONOMI, *Quando la Corte può decidere ma decide di “non decidere”: le decisioni di “inammissibilità per eccesso di fondatezza”, le decisioni interpretative di inammissibilità per omessa interpretazione “conforme a” e alcune decisioni di restituzione degli atti per ius superveniens*, in *Forum di Quad. Cost.* 2013, mentre più dubbiosa si è mostrata L. CARLASSARE *Le decisioni d’inammissibilità e di manifesta infondatezza della Corte costituzionale*, in *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, cit., 43), nonché alla Corte costituzionale (cfr., ad esempio e sia pure implicitamente, la dec. n. 12 del 1998, in *Giur. Cost.* 1998, 65-67) – un motivo di inammissibilità non rimuovibile dal rimettente e dunque è meno decisivo stabilire se tale sia anche il vizio di cui all’omessa interpretazione conforme ivi pure evidenziato, perché comunque la stessa questione non sarebbe riproponibile dal giudice *a quo* nel medesimo procedimento.

l'impossibilità di ricavare dalla disposizione che ha impugnato una norma conforme a Costituzione, sarebbe perlomeno irragionevole non considerarlo legittimato se non addirittura obbligato a risollevere la stessa questione<sup>28</sup>. Tuttavia – si prosegue –, se si guarda al contenuto di alcune ordinanze di inammissibilità e più in particolare di quelle decisioni – molto simili per non dire praticamente identiche alle interpretative di rigetto o, meglio ancora, alle interpretative di rigetto “mascherate”<sup>29</sup> – con le quali la Corte si spinge fino al punto di indicare un'interpretazione conforme a Costituzione, argomentare il carattere meramente procedurale del vizio rilevato dalla Consulta e dunque la natura sanabile dello stesso risulta piuttosto difficile dal momento che in questo caso “la Corte finisce con l'evidenziare la non applicabilità nel giudizio principale della norma oggetto del dubbio di costituzionalità”<sup>30</sup> e dunque il difetto di rilevanza della *quaestio*.

Altri<sup>31</sup>, pur muovendo dal presupposto che la dichiarazione d'inammissibilità basata sulla mancata adozione, da parte del giudice, di un'interpretazione adeguatrice dovrebbe in linea di principio ritenersi preclusiva rispetto ad una nuova proposizione ad opera dello stesso giudice, ha osservato che a conclusioni opposte dovrebbe pervenirsi qualora il rimettente rilevasse che il tenore letterale della disposizione impugnata non si presta ad interpretazioni diverse da quella fatta propria nell'ordinanza di rimessione perché, in tal caso, solo ammettendo la riproponibilità della stessa questione si eviterebbe di porre il giudice *a quo* di fronte alle due soluzioni, alternativamente prospettabili, o di applicare una norma pur sospettata di illegittimità – soluzione, però, assai criticabile perché comporterebbe la violazione del principio gerarchico della supremazia della Costituzione rigida sulla fonte primaria legislativa che rimane nella fattispecie una *res dubia* – oppure di procedere alla sua disapplicazione sia pure soltanto con effetti limitati al processo in corso dinanzi al giudice *a quo* – secondo l'intuizione per primo ventilata, com'è noto, dal Pizzorusso<sup>32</sup> ma anch'essa non esente da insidie e da problematiche sottolineate da autorevole dottrina e incentrate soprattutto sul contrasto con l'art. 101, comma 2 Cost. e con esigenze di certezza del diritto<sup>33</sup>, nonché con la stessa giurisprudenza costituzionale<sup>34</sup> –.

28 In tal senso cfr. V. MARCENÒ, *Le ordinanze di manifesta inammissibilità per <<insufficiente sforzo interpretativo>>: una tecnica che può coesistere con le decisioni manipolative (di norme) e con la dottrina del diritto vivente?*, in *Giur. Cost.* 2005, 799; R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo... anzi d'antico: la contesa sull'interpretazione conforme della legge*, in P. CARNEVALE-C. COLAPIETRO (a cura di), *La giustizia costituzionale fra memoria e prospettive. A cinquant'anni dalla pubblicazione della prima sentenza della Corte costituzionale*, Torino 2008, 119.

29 Così E. MALFATTI-S. PANIZZA-R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, Torino 2011, 133.

30 V. MARCENÒ, *Le ordinanze di manifesta inammissibilità per <<insufficiente sforzo interpretativo>>*, cit., 800; analogamente R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2005-2007)*, Torino 2008, 88, secondo il quale nei casi in cui la decisione processuale assume una portata di merito, cioè si esprime attraverso una sorta di autorizzazione al giudice a seguire un'interpretazione che questi aveva ritenuto essergli preclusa dal testo della legge o a suggerire una specifica lettura della medesima, “è difficile pensare ad una riproposizione della eccezione di costituzionalità, non restando al giudice che adeguarsi alle indicazioni della Corte oppure porsi con esse in conflitto”.

31 In tal senso cfr. G.P. DOLSO, *sub art. 136*, cit., 1203.

Altri commentatori ancora, partendo dal postulato secondo il quale, “quando la Corte dice al giudice *a quo*: hai sollevato la questione in base a una certa interpretazione della legge, ma non hai preso in considerazione un'altra possibile interpretazione, dà un'evidente indicazione di merito”<sup>35</sup>, hanno rilevato che l'indicazione di merito, e cioè l'esistenza di altra interpretazione possibile, è “secondo la logica di questo tipo di pronunce, niente più che un suggerimento”<sup>36</sup>, ragion per cui l'inammissibilità deriverebbe non dal non aver aderito a quest'altra interpretazione bensì dal non averla presa in considerazione, sia pure per scartarla, con la conseguenza che “tale mancata <<presa in considerazione>>, nella quale si sostanzia il difetto di interpretazione conforme, è certamente rimediabile, onde sarebbe irragionevole non considerare il giudice *a quo* legittimato e, anzi, perfino obbligato a riproporre la medesima *quaestio* con la necessaria motivazione”<sup>37</sup>.

A dir la verità, la Corte costituzionale in qualche occasione apparentemente sembrerebbe avere espresso la sua opinione in materia: si consideri, ad esempio, la sentenza n. 477 del 2002<sup>38</sup>, in cui la Corte era stata investita dalla Corte di Cassazione della questione di costituzionalità dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4 l. n. 890/1982

32 Vedila esposta in A. PIZZORUSSO, <<Verfassungsgerichtsbarkeit>> o <<Judicial Review of Legislation>>?, in *Foro It.* 1979, I, 1934; ID., *sub art. 137 – Garanzie costituzionali*, in *Comm. della Cost.*, a cura di Branca, Bologna 1981, 293 e 311, il quale è stato poi seguito in questa sua tesi da altri autorevoli studiosi: cfr. L. CARLASSARE, *Le <<questioni inammissibili>> e la loro riproposizione*, cit., 757-58; A. SPADARO, *Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici*, Napoli 1990, 107-08 nota 24 e 264-65.

33 In tal senso cfr. F. DAL CANTO, *Giudicato costituzionale*, cit., 455 nota 186; G. SERGES, *L'interpretazione conforme a Costituzione tra tecniche processuali e collaborazione dei giudici*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, IV, Napoli 2011, 3376. Su tali problematiche v. anche M. LUCIANI, *Le decisioni processuali*, cit., 122 e *ivi* nota 79, il quale ha ritenuto che il principio della disapplicabilità degli atti invalidi “lascia invero perplessi” adducendo, come motivazione di tale asserto, che siffatto principio, anche qualora dovesse essere accolto, “incontrerebbe limiti consistenti per ciò che riguarda la legittimità costituzionale delle leggi”, che in ogni caso, ai sensi della VII Disp. Trans., tale principio non può valere per i giudici comuni ma tutt'al più “varrebbe semmai – ma anche questo è dubbio – per gli arbitri” e soprattutto che, “se una questione è inammissibile non significa che non può occuparsene la Corte, ma semplicemente che non ha pregio – almeno *rebus sic stantibus* – come questione di costituzionalità, sicché neppure i giudici comuni possono prenderla in considerazione”; per ulteriori osservazioni in materia cfr. anche, fra gli scritti più recenti, R. MANFRELLOTTI, *Giustizia della funzione normativa e sindacato diffuso di legittimità*, Napoli 2008, 325-26 e, volendo, A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi nel giudizio di costituzionalità in via incidentale*, Napoli 2013, 189 nota 39 e 247 nota 183.

34 Vedasi la sent. n. 285 del 1990, in *Giur. Cost.* 1990, 1787, secondo cui il principio in base al quale i giudici non possono disapplicare le leggi della cui costituzionalità dubitino “non può soffrire eccezione alcuna”.

35 G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, Bologna 2012, 388.

36 Così sempre G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, cit., 389.

37 G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, *op. e loc. ult. cit.*

38 In *Giur. Cost.* 2002, 3984.

(“Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”) per la ipotizzata violazione degli artt. 3 e 24 Cost. dopo, peraltro, che la stessa Cassazione nel medesimo procedimento aveva già sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 149 suddetto per la supposta lesione dei medesimi parametri costituzionali e la Corte con la decisione n. 322 del 2001<sup>39</sup> aveva dichiarato l’inammissibilità della questione per omessa interpretazione adeguatrice della disposizione impugnata. Nella seconda occasione la Cassazione precisava che la riproposizione della questione era dovuta al fatto che l’art. 4 l. n. 890/1982 suddetto non si prestava a interpretazioni differenti da quella costituente diritto vivente e fatta propria dalla stessa Cassazione nell’occasione della decisione n. 322 del 2001; la Corte costituzionale, in via preliminare rispetto all’indagine di merito, afferma la proponibilità della questione di costituzionalità perché essa “si fonda sulla premessa della impossibilità di una diversa opzione interpretativa e non risulta, dunque, come l’altra, censurabile sotto il profilo della mancata ricerca di una interpretazione alternativa rispetto a quella sospettata di illegittimità costituzionale”<sup>40</sup>.

Tuttavia, a noi pare che si possa, sì, annoverare questa decisione fra quelle dalle quali può inferirsi che la Corte intende attribuire natura non decisoria alla pronuncia di inammissibilità basata sull’omessa verifica dell’interpretazione adeguatrice<sup>41</sup>, ma che ciò si debba fare con estrema o comunque con una certa cautela: infatti, a parte il fatto non irrilevante che in ogni caso nella fattispecie in questione l’interpretazione fatta propria dal giudice *a quo* sia la prima sia la seconda volta coincideva comunque con il diritto vivente – ipotesi con riferimento alla quale, come ben noto, sussiste non l’obbligo ma solo la facoltà del giudice di “leggere” in senso conforme a Costituzione la disposizione<sup>42</sup> –, ci pare comunque che assuma un peso decisivo soprattutto la circostanza che la questione riproposta non era propriamente qualificabile come la “stessa questione” rispetto a quella sollevata la prima volta, insomma non era identica ad essa, se è vero, come è vero, che, come rilevato dalla stessa Corte costituzionale, essa presentava “un oggetto solo parzialmente coincidente con quello della precedente (con la quale veniva impugnato il solo art. 149 del codice di procedura civile)”<sup>43</sup>.

---

39 In *Giur. Cost.* 2001, 2592 ss.

40 Punto 2 del cons. in dir.

41 ... come fa R. BASILE, *Anima giurisdizionale e anima politica del giudice delle leggi nell’evoluzione del processo costituzionale*, Messina 2006, 6 nota 31.

42 Cfr., *inter alios*, M.R. MORELLI, *Doverosità della previa verifica di una possibile <<interpretazione adeguatrice>> ai fini dell’ammissibilità dell’incidente di costituzionalità e diverso regime del giudizio in via principale*, in *Giust. Civ.* 1997, I, 2361; R. ROMBOLI, *L’attività creativa di diritto da parte del giudice dopo l’entrata in vigore della Costituzione*, in G. CAMPANELLI (a cura di), *Controllare i giudici? (Cosa, chi, come, perché)*, Torino 2009, 29-30; G. LANEVE, *L’interpretazione conforme a Costituzione: problemi e prospettive di un sistema diffuso di applicazione costituzionale all’interno di un sindacato (che resta) accentrato*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it) 2011, partic. § 3.1.

43 Punto 2 del cons. in dir.

Trattandosi dunque di questione essenzialmente diversa da quella antecedente se non altro e innanzitutto sotto l'aspetto normativo, ci pare che trarre sicure ed inequivocabili indicazioni dalla sentenza n. 477 del 2002 relativamente al carattere non decisorio o decisorio della pronuncia di inammissibilità fondata sull'omesso sforzo di rinvenire un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione sia operazione quanto meno un po' frettolosa e azzardata.

### 3.2. *Il caso dell'interpretativa di inammissibilità "processuale" –*

A noi pare comunque che la questione problematica della quale stiamo discorrendo in questa sede possa trovare più facile risoluzione se nel *genus* delle interpretative di inammissibilità si opera una distinzione fra due diverse *species* di decisioni.

Più in particolare, ci pare che innanzitutto si debbano prendere in considerazione le interpretative di inammissibilità che potremmo definire "prettamente procedurali" e cioè quelle decisioni – in cui, a nostro sommo avviso e a parere anche di altri commentatori, è da ritenere corretto l'utilizzo della formula dell'inammissibilità<sup>44</sup> – nelle quali la Corte, con tono sanzionatorio o perfino con l'intendimento di voler passare, nei confronti del giudice *a quo*, "decisamente agli schiaffoni (in senso morale, s'intende), se non addirittura ai maltrattamenti (a scopo educativo!)"<sup>45</sup>, rimprovera al rimettente di aver omesso e comunque di non aver dato alcuna contezza in sede di ordinanza introduttiva di aver profuso qualsivoglia sforzo ermeneutico al fine di assodare se dalla disposizione, della cui costituzionalità lo stesso dubita, possa essere tratta una norma conforme a Costituzione: come è stato ben detto, "le pronunce di inammissibilità della Corte per mancanza di interpretazione adeguatrice... sono perfettamente coerenti con le pronunce di inammissibilità... che respingono questioni meramente interpretative o "perplesse"... o che semplicemente mancano di motivazione sulla rilevanza o sul dubbio di costituzionalità. Sono tutte ordinanze "mal formate" da un giudice che non assolve pienamente al suo compito e cerca di scansare le proprie responsabilità di interprete delle leggi trasferendole al giudice delle leggi..."<sup>46</sup>.

---

44 Cfr., per tutti, M. RUOTOLO, *Per una gerarchia degli argomenti dell'interpretazione*, in *Giur. Cost.* 2006, 3421 nota 8, il quale osserva che "ove il giudice abbia adeguatamente motivato circa l'impossibilità di leggere la disposizione in modo conforme alle previsioni costituzionali, la questione de[ve]... ritenersi <<correttamente>> introdotta, consentendo alla Corte di entrare nel merito della stessa"; G. SERGES, *Interpretazione conforme e tecniche processuali*, cit., 1974 ss., secondo il quale l'uso dell'inammissibilità è ragionevole e corretto nella misura in cui ciò che si intende censurare è l'uso distorto dell'incidente di costituzionalità per via del mancato esperimento dell'obbligo di compiere lo sforzo interpretativo adeguato a cogliere tutte le opzioni interpretative che consentono di ricavare norme conformi a Costituzione e conclude che "la tenuta... dell'intero impianto delle decisioni di inammissibilità per omissione dello sforzo interpretativo risulta... strettamente e rigorosamente connessa ad una utilizzazione volta ad evitare un uso distorto dell'incidente di costituzionalità e finisce, però, per essere fortemente compromessa quando è l'uso distorto dell'interpretazione conforme a prevalere..." (p. 1978); F. MODUGNO, *Sul problema dell'interpretazione conforme a Costituzione: un breve excursus*, in *Giur. It.* 2010, 1961-62.

45 Così, efficacemente, R. ROMBOLI, *Il giudice chiama a fiori*, cit., 1088.

46 R. BIN, *L'applicazione diretta della Costituzione, le sentenze interpretative, l'interpretazione conforme a Costituzione della legge*, in *La circolazione dei modelli e delle tecniche del giudizio di costituzionalità in Europa*, Napoli 2010, 225.

A noi sembra che in questi casi – quali sono quelli, per esempio, delle decisioni ricordate all’inizio, n. 44 del 2013 e n. 242 del 2013 – il vizio sia assolutamente rimediabile dal giudice *a quo*, il quale ben può valutare in modo approfondito se esiste un’interpretazione adeguatrice della disposizione e, qualora non ritenesse che essa sussiste – mentre, se ne assodasse l’esistenza, dovrebbe senz’altro applicarla e non sollevare più, così, la questione di costituzionalità della disposizione che deve applicare in giudizio nel significato che faceva ipotizzare dubbi di incostituzionalità –, potrebbe a quel punto riproporre la stessa e identica questione di costituzionalità e cioè quella della norma che egli aveva tratto dalla disposizione, naturalmente dando adeguato conto in sede di atto introduttivo di essersi adoperato, sia pure a conti fatti inutilmente, per cercare un’interpretazione conforme a Costituzione della disposizione *de qua*.

Da quanto detto, emerge dunque senz’altro l’effetto non preclusivo della interpretativa di inammissibilità di cui da ultimo abbiamo discorso.

### 3.3. Il caso dell’interpretativa di inammissibilità “di merito” –

La questione si fa molto più problematica, invece, allorché la Corte non rimprovera al rimettente di non aver dato conto di aver cercato un’interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione impugnata e cioè non gli dice “vedi un po’ tu se riesci a trovare una strada che ti consenta di eliminare il dubbio”<sup>47</sup>, ma gli rimprovera di non essersi avveduto, pur avendola cercata e averne dato prova in sede di atto introduttivo, che tale interpretazione esisteva, arrivando fino al punto – come capita sovente e comunque sempre più spesso nella giurisprudenza costituzionale recente<sup>48</sup> e come è capitato, ci pare, anche nel caso dell’ordinanza n. 198 del 2013 citata all’inizio di questo scritto<sup>49</sup> – di indicare qual è l’interpretazione costituzionalmente compatibile che il giudice *a quo* avrebbe dovuto sposare.

In questi casi – in cui lo stesso utilizzo della formula dell’inammissibilità non a caso viene criticato da autorevole dottrina<sup>50</sup> – siamo di fronte ad un’interpretativa di inammissibilità del tutto particolare – definita “vestita” da uno studioso a nostro avviso acuto<sup>51</sup> – che, lungi dal poter essere “confinata” nel novero delle decisioni processuali, lambisce per non dire che tocca davvero il merito della questione di costituzionalità: in altri termini, tale decisione d’inammissibilità è simile in tutto e per tutto ad un’interpretativa di

47 L’espressione è presa a prestito da V. ONIDA, *Il problema dell’interpretazione nei rapporti tra il giudice costituzionale ed i giudici ordinari*, in A. PIZZORUSSO (a cura di), *Riforme della Costituzione e cultura giuridica*, Pisa 1998, 23-4, secondo il quale in questo modo la Corte “rimane un poco indietro, non fa fino in fondo l’operazione interpretativa”.

48 Ne dà conto soprattutto in dottrina – adducendo vari e significativi esempi – G.U. RESCIGNO, *Una ordinanza di inammissibilità che è in realtà una decisoria interpretativa di rigetto*, in *Giur. Cost.* 2008, 2335-36; ID., *Del preteso principio secondo cui spetta ai giudici ricavare principi dalle sentenze della Corte e manipolare essi stessi direttamente le disposizioni di legge per renderle conformi a tali principi*, in *Giur. Cost.* 2009, 2418.

49 ... laddove la Corte statuisce infatti che la concreta praticabilità di un’interpretazione adeguatrice delle disposizioni impugnate è operazione ermeneutica possibile e a tal fine rimanda *per relationem* ad alcune sopravvenute decisioni delle Sezioni Unite Civili della Cassazione e più in particolare all’interpretazione da esse accolte – e, appunto, costituzionalmente conforme – delle disposizioni oggetto del vaglio della Corte: insomma, sia pure con un rinvio, la Corte indica qual è di fatto l’interpretazione costituzionalmente compatibile da seguire al giudice *a quo*.

rigetto in quanto “evidenzia... la pista interpretativa che consente, anche con qualche forzatura, di evitare i dubbi di costituzionalità messi sul tappeto dal giudice rimettente”<sup>52</sup>.

In queste ipotesi – è lecito chiedersi – il giudice *a quo* risulta vincolato all'interpretazione costituzionalmente conforme indicata dalla Consulta, con la conseguenza che deve applicare in giudizio la norma appunto così individuata nell'interpretativa d'inammissibilità senza poter più risollevarla la questione della disposizione nella lettura che aveva ritenuto di poterne dare in precedenza, oppure, laddove ritenga – e ne dia adeguata contezza in sede di (seconda) ordinanza di rimessione – che sia impossibile – perché contrario alla lettera della disposizione che deve applicare – conferire ad essa l'interpretazione costituzionalmente conforme attribuita dalla Consulta, può risollevarla l'identica questione?

A noi pare innanzitutto che sia difficilmente contestabile che l'interpretazione indicata nell'interpretativa di inammissibilità non può avere carattere vincolante nei confronti del giudice *a quo* ma tutt'al più può essere considerata un suggerimento, per quanto dotato indubbiamente di una certa forza persuasiva.

D'altra parte, ad opposte conclusioni potrebbe pervenirsi solo sostenendo, in adesione a quanto parte autorevole della dottrina in passato aveva ritenuto per le interpretative di rigetto e più in particolare per la norma costituzionalmente compatibile indicata nel dispositivo contenuto in esse<sup>53</sup>, che l'interpretazione suggerita

50 Su tali critiche, sulle quali non possiamo dilungarci in questa sede in virtù dei limiti che ci siamo posti nell'indagine, cfr., *inter alios*, M. RAVERAIRA, *Le critiche all'interpretazione conforme: dalla teoria alla prassi un'incidentalità “accidentata”*, in *Giur. It.* 2010, 1971-72; M. RUOTOLO, *Interpretazione conforme a Costituzione e tecniche decisorie della Corte costituzionale*, in [www.gruppodipisa.it](http://www.gruppodipisa.it) 2011; volendo, con riferimento specifico all'incidenza di tale questione sull'applicazione della tecnica dell'assorbimento dei vizi di costituzionalità, A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi nel giudizio di costituzionalità in via incidentale*, cit., 106 ss.

Quale debba essere in luogo della decisione d'inammissibilità la pronuncia corretta è poi oggetto di ulteriore discussione dottrinale: in questa sede ci limitiamo solo ad osservare che, a giudizio di alcuni, la Corte non dovrebbe impiegare l'interpretativa di rigetto ma dovrebbe ricorrere all'interpretativa di accoglimento (in tal senso cfr. A. PACE, *Postilla. Sul dovere della Corte costituzionale di adottare sentenze di accoglimento (se, del caso, <<interpretative>> e <<additive>>) quando l'incostituzionalità stia nella <<lettera>> della disposizione*, in *Giur. Cost.* 2006, 3431).

51 Così M. RUOTOLO, *Per una gerarchia degli argomenti dell'interpretazione*, cit., 3427, il quale definisce così le interpretative d'inammissibilità “contenenti... in una motivazione meno stringata del solito... l'indicazione dell'interpretazione che avrebbe dovuto essere seguita” (pp. 3427-28).

52 Così G.P. DOLSO, *Interpretazione adeguatrice: itinerari giurisprudenziali e problemi aperti*, in *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, IV, Napoli 2009, 1315 e *ivi* nota 27, il quale conclude così: “si tratta di una conferma di una certa nebulosità dei presupposti al ricorrere dei quali la Corte procede ad una pronuncia interpretativa di rigetto” (pp. 1315-16).

53 In tal senso cfr. V. CRISAFULLI, *Ancora delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.* 1965, 104, secondo cui deve ritenersi “vincolante per il giudice *a quo* l'intera sentenza della Corte, interpretazione compresa... quel che gli è consentito applicare è quella norma, tra le altre in ipotesi deducibili dalla disposizione, in ordine alla quale soltanto la questione è stata dichiarata non fondata... Perciò non sembra dubbio che l'accertamento negativo della Corte faccia stato per il giudizio principale, anche la duplice interpretazione su cui l'accertamento è fondato deve, egualmente, imporsi con forza giuridicamente vincolante al giudice *a quo*”; ID., *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 2, *L'ordinamento costituzionale italiano (La Corte costituzionale)*, Padova 1984, 400, secondo il quale “il giudice del processo

nell'interpretativa di inammissibilità dalla Corte come costituzionalmente conforme concretizzi un vero e proprio "vincolo positivo" nei riguardi del rimettente, tesi quest'ultima che, tuttavia, non viene accolta – perlomeno nella sua absolutezza e categoricità – neanche per le interpretative di rigetto e dunque non può essere sposata *a fortiori* – ci pare – per le interpretative di inammissibilità le quali "sono... incapaci... di imporre alcun vincolo all'attività interpretativa del giudice *a quo*"<sup>54</sup>.

E' certamente vero, d'altro canto, che, quando la Corte non indica nella decisione di inammissibilità qual è l'interpretazione della legge corrispondente alle norme costituzionali ma presuppone soltanto che essa esiste, il giudice *a quo* è lasciato completamente solo nel compito di individuarla<sup>55</sup>, ma questo non implica che, laddove la Corte nella pronuncia tale interpretazione invece indichi, il giudice sia obbligato a farla propria qualora ritenga che dalla lettera della disposizione l'unica "lettura" possibile della stessa sia un'altra e più in particolare quella coincidente con la lettura che aveva sposato e che aveva costituito l'oggetto della pronuncia della Corte, ritenendo magari, al contempo, che l'interpretazione indicata dalla Corte sia, in realtà, addirittura "aberrante"<sup>56</sup>: e questo tanto più in quei casi – quantitativamente non numerosissimi ma non per questo poco significativi<sup>57</sup> – nei quali l'interpretazione indicata dalla Corte, lungi dall'essere "a portata di mano" del giudice *a quo*, non è affatto prossima allo stesso ma accompagna l'elaborazione di soluzioni ermeneutiche a dir poco ardite, tali, cioè, da richiedere uno straordinario sforzo interpretativo da parte del giudice.

Si dovrebbe così concludere che il giudice *a quo*, di fronte all'indicazione da parte della Corte dell'interpretazione costituzionalmente corretta da seguire, trovi dinanzi a sé tre strade alternative da percorrere: o decide che effettivamente la disposizione può essere interpretata nel senso – costituzionalmente compatibile – conferitole dalla Corte e

---

principale deve... considerarsi vincolato dall'interpretazione <<costituzionale>>... assunta dalla Corte", da intendersi quale "vincolo positivo, il giudice *a quo* essendo tenuto ad applicare la norma quale la Corte l'ha individuata, nel suo proprio (e non incostituzionale) significato" e questo tanto più – soggiungeva il C. – in considerazione della "assurdità delle conseguenze che si produrrebbero ove quest'ultimo [il rimettente] potesse, come nulla fosse, persistere nella sua interpretazione iniziale" (p. 401).

54 Così E. LAMARQUE, *Gli effetti della pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale nel giudizio a quo (Un'indagine sul <<seguito>> delle pronunce costituzionali)*, in *Giur. Cost.* 2000, 737; cfr. anche R. BASILE, *op. e loc. cit.*

55 In tal senso cfr. E. LAMARQUE, *Il seguito delle decisioni interpretative e additive della Corte costituzionale presso le autorità giurisdizionali (anni 2000-2005)*, in *Riv. trim. di dir. pubbl.* 2008, 716; R. PINARDI, *L'interpretazione adeguatrice tra Corte e giudici comuni: le stagioni di un rapporto complesso e tuttora assai problematico*, in *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, cit., 1536 e *ivi* nota 41.

56 L'espressione è di C. ESPOSITO, *Autorità delle decisioni di rigetto della Corte nei giudizi a quo*, in *Giur. Cost.* 1961, 1220-21.

57 Su questi casi cfr. G. SORRENTI, *La Costituzione "sottintesa"*, in *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici*, Milano 2010, 32-3, secondo la quale "la mancanza di qualsiasi profilo di "rimprovero" per il giudice *a quo* emerge nitidamente in quei casi... nei quali vengono suggerite interpretazioni del tutto innovative, fino a quel momento mai prospettate (né in giurisprudenza né in dottrina)" (p. 33), casi nei quali l'inammissibilità "non ha tanto un significato *sanzionatorio*, quanto *prospettico*" (p. 33).

allora applicherà nel giudizio questa norma e *nulla quaestio*; o ritiene di non dover seguire questa lettura della disposizione né di dover seguire più la lettura che aveva inizialmente sposato ma di dover adottare una terza, ulteriore e differente interpretazione della cui costituzionalità dubita e allora potrà e, anzi, dovrà sollevare la questione di costituzionalità di tale norma; oppure ritiene di dover perseverare nell'interpretazione inizialmente adottata e in quel caso, dando adeguato conto del fatto che tale interpretazione a suo avviso è l'unica possibile della disposizione che deve applicare in giudizio, dovrebbe risolvare la stessa questione di costituzionalità.

Da quanto or ora esposto se ne dovrebbe inferire la conclusione che l'interpretativa di inammissibilità con cui la Corte indica qual è l'interpretazione costituzionalmente corretta non ha natura decisoria e dunque non contiene in sé effetti preclusivi nei confronti del giudice del giudizio principale, il quale pertanto ben può riproporre la medesima questione di costituzionalità nel corso dello stesso procedimento.

A questa conclusione potrebbero, tuttavia, opporsi due obiezioni sulle quali è necessario soffermarci e delle quali l'una a nostro modesto avviso suscita qualche perplessità, mentre l'altra ci pare senz'altro dotata di solido fondamento.

Innanzitutto, con riferimento alla prima delle annunciate obiezioni, è stato sostenuto che il principio secondo il quale nessun vincolo discende per il giudice *a quo* da un'interpretativa di inammissibilità non esplica validità nel caso in cui in tale pronuncia la Corte non solo propone un'esegesi della legge sottoposta al vaglio di costituzionalità diversa da quella accolta dal rimettente e più in particolare costituzionalmente compatibile, ma afferma o lascia intendere anche che la lettura accolta dal giudice *a quo* non è conforme alle norme costituzionali invocate: in tale ipotesi, in cui la motivazione dell'interpretativa d'inammissibilità contiene in sé – si osserva – una doppia pronuncia, e cioè l'una sulla contrarietà a Costituzione della norma impugnata dal giudice *a quo* e l'altra sulla non contrarietà e dunque sulla compatibilità a Costituzione di quella ricavata dalla Corte, sul giudice del giudizio principale – e, più in generale, su tutti i giudici di quel giudizio – grava un "vincolo endoprocessuale negativo"<sup>58</sup> a non accogliere l'interpretazione esclusa dalla Corte costituzionale<sup>59</sup>.

Qualcuno a questo proposito ha perfino abbozzato un parallelismo fra le interpretative di inammissibilità e le cosiddette decisioni di inammissibilità contenenti un'incostituzionalità accertata ma non dichiarata: se in queste ultime la Corte, pur avendo nella parte motiva accertato il sicuro contrasto della disposizione impugnata con i principi costituzionali evocati, tuttavia non lo dichiara pronunciandosi nel senso dell'inammissibilità della questione adducendo perlopiù la motivazione che il tipo di pronuncia additiva

58 Così M.R. MORELLI, *La sentenza costituzionale n. 347 del 1998, in tema di fecondazione assistita, e la risposta del giudice a quo*, in *Giust. Civ.* 1999, I, 2517, secondo il quale le pronunce di inammissibilità per omessa interpretazione adeguatrice implicano, appunto, una sorta di "vincolo endoprocessuale negativo" e cioè una preclusione per il giudice *a quo* il quale sarebbe tenuto ad uniformarsi alla pronuncia della Corte anche per quanto riguarda l'interpretazione esclusa che costituisce parte integrante della decisione che egli deve assumere, mentre le decisioni di inammissibilità meramente correttive, dove la Corte, cioè, opera sul solo terreno della legge ordinaria ritenendo non plausibile l'interpretazione offerta dal giudice *a quo*, non produrrebbero "un analogo effetto condizionante... nel giudizio *a quo*, atteso che – fuori dalle valutazioni sulla compatibilità costituzionale – ogni altro giudizio della Corte unicamente vertente sulla correttezza del risultato ermeneutico non potrebbe imporsi al giudice cui compete l'interpretazione ed applicazione della norma nel caso concreto".

59 La tesi è sostenuta da E. LAMARQUE, *Il seguito delle decisioni della Corte costituzionale*, cit., 234-36.

richiesta avrebbe invaso la sfera della discrezionalità legislativa<sup>60</sup>, nelle interpretative di inammissibilità la Corte lascia intendere il suo giudizio di contrasto della norma sposata dal giudice *a quo* con i parametri costituzionali dallo stesso evocati ma non lo statuisce in sede di dispositivo laddove invece indica che la disposizione può essere interpretata conformemente a Costituzione<sup>61</sup>.

Questa obiezione – che sembra rifarsi o comunque prendere le mosse dalla vecchia impostazione del Sandulli del cosiddetto “vincolo negativo specifico”, che pure era stata prospettata con riferimento non alle pronunce di inammissibilità bensì alle interpretative di rigetto<sup>62</sup> – non ci convince.

A parte il fatto che non in tutti i casi – e, anzi, ci pare che il più delle volte per non dire addirittura che quasi sempre non lo sia – è possibile rinvenire nelle interpretative d’inammissibilità un giudizio implicito e tanto meno esplicito di contrasto della norma adottata dal giudice *a quo* con i parametri che lo stesso ha evocato, in ogni caso, anche laddove questo dovesse avvenire, non ci pare che si potrebbe ritenere formato un “vincolo negativo specifico” per il giudice *a quo* – e perfino per gli altri giudici del processo principale (ad esempio, per quello di appello e per la Cassazione) – a non poter più accogliere l’interpretazione esclusa dalla Consulta.

Questa tesi suscita, a nostro modesto avviso, forti dubbi perché la Corte, in questi casi, escluderebbe, in quanto incostituzionale, l’interpretazione del giudice *a quo* non in sede di dispositivo – da cui non traspare ovviamente, stante l’utilizzo della formula processuale, nessun riferimento al merito della questione sollevata –, ma solo nella parte motiva dell’interpretativa d’inammissibilità e oltretutto magari solo in uno stringatissimo

---

60 Su queste decisioni v. R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità*, Milano 1993, 80 ss.; ID., *Argomentazioni espresse e preoccupazioni sottese all’adozione di un’ordinanza di manifesta inammissibilità*, in *Giur. Cost.* 1998, 3284 (per un caso particolare di pronuncia di incostituzionalità accertata ma non dichiarata, cioè l’ord. n. 377 del 1998, in *Giur. Cost.* 1998, 3277 ss., in cui, siccome la Corte osserva che la questione va “dichiarata inammissibile prima di delibarne la fondatezza”, la decisione di non annullare la disciplina impugnata non sembrerebbe in contrasto logico-giuridico con il tenore letterale delle argomentazioni addotte a sostegno del dispositivo d’inammissibilità); L. PESOLE, *L’inammissibilità per discrezionalità legislativa di una questione fondata*, in *Giur. Cost.* 1994, 410 ss.; G.P. DOLSO, *Giudice e Corte alle soglie del giudizio di costituzionalità*, Milano 2003, 251 ss.; volendo, da ultimo, A. BONOMI, *L’assorbimento dei vizi nel giudizio di costituzionalità in via incidentale*, cit., 55 ss.

61 In tal senso cfr. F. GAMBINI, *Un’ipotesi di conflitto fra Corte e giudice sull’esistenza del diritto vivente*, in *Giur. Cost.* 2000, 198-99.

62 Cfr. infatti A.M. SANDULLI, *Il giudizio sulle leggi. La cognizione della Corte costituzionale e i suoi limiti*, Milano 1967, 55, secondo cui per il giudice *a quo* sussiste l’imperativo di non utilizzare quell’interpretazione che la Corte abbia disatteso nell’interpretativa di rigetto; più recentemente in senso adesivo cfr. V. ONIDA-M. D’AMICO, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi. I. Il giudizio in via incidentale*, Torino 1998, 368, secondo i quali il giudice *a quo* è “vincolato a non applicare la norma secondo l’interpretazione scartata dalla Corte costituzionale; e poiché egli non può riproporre la questione, di fatto il giudice *a quo* risulta vincolato dalla interpretazione “conforme a Costituzione” proposta dalla Corte, o comunque dalla interpretazione “correttiva” da questa adottata, salva la possibilità di seguire una terza interpretazione tale da non dare adito a dubbi di costituzionalità” (pp. 368-69); l’O. e la D’A. precisano, peraltro, che, “se si trattasse di un giudizio di rinvio, tale vincolo interpretativo per il giudice *a quo* potrebbe entrare in contraddizione con il vincolo a giudicare in conformità al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione (e fondato su di una interpretazione scartata dalla Corte costituzionale)...” (p. 369).

*obiter dictum*: d'altra parte, come è stato autorevolmente affermato, “nessuna efficacia di giudicato assiste le decisioni di inammissibilità e quelle che per altri motivi esprimono un semplice rifiuto di prendere in esame il caso”<sup>63</sup>.

La seconda obiezione ci pare, invece, che colga nel segno.

Questa seconda obiezione può così sintetizzarsi: è ben vero che l'interpretazione suggerita dalla Corte costituzionale rappresenta soltanto un mero suggerimento nei confronti del giudice *a quo* che, dunque, non può ritenersi ad essa vincolato giuridicamente, ma è anche ed altrettanto vero che, se l'unica norma applicabile in giudizio, secondo la Corte, è quella costituzionalmente conforme, ciò vuol dire che la norma che il rimettente ha tratto dalla disposizione e della cui costituzionalità lo stesso rimettente dubita non è rilevante nel giudizio in corso e che dunque la questione di costituzionalità posta su quella norma difetta del requisito della rilevanza.

Da ciò discende che alla interpretativa di inammissibilità con la quale la Corte indica anche qual è l'interpretazione adeguatrice da seguire deve essere conferita, se così possiamo dire, di fatto natura decisoria e dunque che essa ha effetti preclusivi per il giudice *a quo* perché in sostanza si incentra sul vizio – ritenuto, come noto, insanabile<sup>64</sup> – del difetto di rilevanza.

---

63 A. PIZZORUSSO, *Gli effetti delle decisioni delle Corti costituzionali nei giudizi ordinari*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.* 1987, 913.

64 Cfr., per tutti, L. PESOLE, *Sull'inammissibilità*, cit., 1612 nota 160; R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2005-2008)*, cit., 104; R. BASILE, *op. e loc. cit.* (per indicazioni di decisioni della Corte costituzionale che ritengono tale vizio insanabile).